

## Incentivi. Risposta a Legacoop La Tremonti ter apre alla cassa e al condizionatore

Giorgio Gavelli  
Massimo Sirri

Via libera alla detassazione dal reddito d'impresa, in misura pari al 50 per cento, degli investimenti consistenti nell'acquisto e nell'installazione di misuratori fiscali (più comunemente detti registratori di cassa) e di impianti di riscaldamento e di condizionamento.

Nell'importo agevolato sono compresi anche tutti i componenti accessori indispensabili ai fini del loro utilizzo.

Questa conferma sull'applicazione della "Tremonti-ter" (articolo 5 del decreto legge 78 del 2009), che giunge a poche settimane dal termine per la trasmissione del modello Unico 2010, è costituita dalla risposta a un interpello proposto da una società aderente a Legacoop.

L'indicazione serve a tranquillizzare molte imprese sulle scelte fatte in sede di calcoli Ires e Irpef, e potrebbe significare anche, per chi fosse stato eccessivamente prudente nel qualificare il novero dei beni agevolabili, la rideterminazione a proprio favore dei debiti tributari, con l'evidenziazione in Unico di un credito d'imposta derivante da versamenti effettuati in eccesso, peraltro immediatamente compensabile.

In ogni modo, i chiarimenti sono utili per gli investimenti effettuati sino al 30 giugno scorso, data ultima per fruire dell'agevolazione.

Due sono i casi concreti sottoposti all'attenzione dell'agenzia delle Entrate:

● i misuratori fiscali (previsti alla tabella Ateco con il codice 28.23.0), i quali, per il funzionamento in strutture dimensionate come supermercati e ipermercati, necessitano di componenti che, singolarmente considerati, sono estranei alla divisione "28" della tabella: scanner, touch screen, display, stampanti, "pin pad" per il pagamento con carte di credito e bancomat, cassetto portadenaro, contamonete eccetera;

● gli impianti di condizionamento (a uso non domestico) e riscaldamento, anch'essi compresi alla divisione "28" ma che riguardano inevitabilmente elementi presenti in altre tabelle, quali tubi, canali, quadri, cablaggi elettrici, sistemi di controllo eccetera.

Nella risposta (protocollo 954 del 5 agosto scorso), la direzione centrale normativa dell'Agenzia ricorda anzitutto che con circolare 44/E/2009 è stato chiarito che nella nozione di nuovo macchinario o apparecchiatura si intendono compresi, ove oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti e le parti indispensabili per il funzionamento, anche se di per sé non inclusi nella divisione 28. L'Agenzia prosegue poi affermando che, ordinariamente, queste caratteristiche sono ravvisabili nella normale dotazione che accompagna i beni agevolati (in termini analoghi si veda circolare Assonime 7/2010). Via libera, quindi, a tutti gli accessori descritti, poiché risultano esclusi dal bonus solo i componenti (non di per sé compresi nella divisione 28) che, pur essendo al ser-

### IL CHIARIMENTO

Nella detassazione del 50% sono compresi tutti i componenti e gli accessori necessari al funzionamento

vizio dell'investimento principale, non costituiscono né componente essenziale né dotazione normale.

In chiusura, tuttavia, l'Agenzia, pur evidenziando come le spese di installazione concorrano a formare, quali oneri accessori di diretta imputazione, il costo fiscalmente rilevante dei beni agevolati (ai sensi dell'articolo 110, comma 1, Tuir), indica come non incluse in quest'ambito «le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche». Chi scrive ritiene, invece, che qualora tali spese siano indispensabili al funzionamento dei beni agevolati (anche, ad esempio, in relazione alla sicurezza del personale addetto) non vi possano essere dubbi alla loro ricomprensione nel valore dell'investimento su cui determinare la detassazione, quali oneri accessori di diretta imputazione anche sotto l'aspetto dei corretti principi contabili (documento Oic n. 16).